

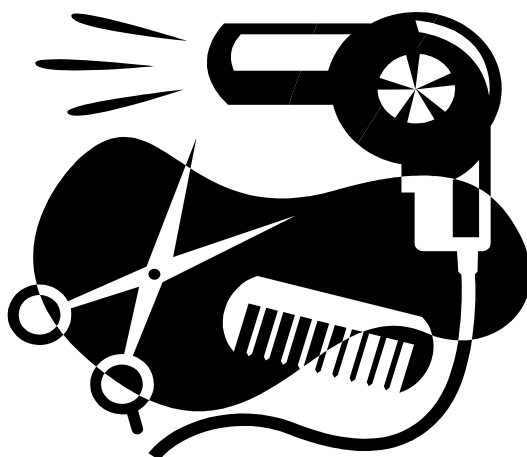
COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI

ACCONCIATORE

ESTETISTA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 24 NOVEMBRE 2014



Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

- 1) Le attività di acconciatore ed estetista, sono disciplinate dalla legge n.161/1963, così come modificata dalla L.n.1142/1970 e dalla L.n.735/1984 (allegato A), dalla legge n.174/2005 (allegato E) e dalla L.n.1/1990 (allegato B), nonché dalla L.R.n.54/1992 (allegato C) e dalle disposizioni del presente Regolamento.
- 2) **Le attività di acconciatore ed estetista sono altresì disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con legge n. 40 del 2 aprile 2007 nonché dalle disposizioni di cui al presente regolamento e dalla L.R. n. 38 del 30 dicembre 2009.**
- 3) L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente **La tipologia dell'attività di acconciatore ricomprende le attività precedentemente denominate di parrucchiere e barbiere. Le imprese di acconciatura, oltre ai sopradetti trattamenti e servizi possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.**
- 4) L'attività professionale di estetista consiste nelle prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo, esclusivo o prevalente, di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L. n.1/1990 (allegato D) e secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 10 della medesima Legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. n.713/1986; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comprese le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato alla L.1/90 , il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento.
- 5) Si intende per "solarium" un gabinetto predisposto esclusivamente per l'esposizione di viso e corpo ai raggi U.V.A. a scopo estetico, senza finalità terapeutiche.
- 6) Si intende per tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.
- 7) Si intende per piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.
- 8) **Inoltre si considerano inerenti l'attività estetica le attività di seguito definite:**
 - **onicotecnica : applicazione e ricostruzione di unghie artificiali**
 - **dermopigmentazione o dermopigmentazione correttiva altrimenti detta disegno epidermico o trucco semipermanente: è quella inerente all'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma, con effetti duraturi ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorare o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cromatici esistenti;**
 - **truccatore cosmetico o artistico: è l'attività di decorazione e modificazione dei volumi al viso e al corpo attraverso l'applicazione di prodotti cosmetici al fine di**

migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi o di realizzare maschere, protesi e trucchi in ambiti artistici, fotografici, cinematografici o teatrali;

- sauna e bagno turco
- prestazioni, compresi i massaggi, effettuate con lo scopo e le modalità previste dalla L. 1/90 e dalla L.R. 54/92;

9) Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, le quali sono disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali (ad es. massofisioterapista, terapista della riabilitazione fisica, podologo, ecc.). In particolare sono escluse:

- le attività di massaggio terapeutico che configurano un'attività sanitaria che deve essere effettuata da personale in possesso del titolo abilitante alla professione di fisioterapista e massoterapista;
- le attività di massaggio sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- sono altresì escluse le attività motorie quali fitness, educazione fisica e ginnastica sportiva svolte in palestre o in centri sportivi nonché le attività, effettuate nel rispetto delle correlative normative che le disciplina, che non ricadano tra le prestazioni di estetica o tra quelle di natura sanitaria.

Articolo 2

(Commissione comunale per la disciplina delle attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna ed estetista)

.....

Articolo 3

(Modalità di svolgimento della attività)

- 1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante **o di posteggio**.
- 2) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di negozi di acconciatore e/o estetista, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.
- 3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili.
- 4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte della Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico.
- 5) Le attività di cui al presente Regolamento esercitate temporaneamente, anche se a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi o altro, o in occasione di fiere o manifestazioni, possono svolgersi previa comunicazione presentata almeno 20 giorni prima dell'evento contenente l'indicazione dei soggetti in possesso della qualifica professionale che effettueranno le prestazioni.
- 6) La comunicazione non è dovuta per iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle associazioni del comparto.
- 7) Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990 n° 1, e della successiva legge regionale di applicazione.
- 6) Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo dell'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 114/98.

Articolo 4

(Attività esercitabili da una stessa impresa - compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio e società infrasettoriali)

- 1) Una stessa impresa individuale, avente i requisiti previsti dalla L.n.443/1985 (impresa artigiana), non può presentare comunicazioni per l'apertura contemporanea di più esercizi posti in luoghi diversi.
- 2) In deroga al comma 1, una stessa impresa può esercitare le attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia svolta da persona in possesso della qualifica professionale.
- 3) Una stessa società, avente i requisiti di cui alla L.n.443/1985, non può essere intestataria di un numero di esercizi superiore al numero di soci qualificati che operano professionalmente nell'impresa.
- 4) Una stessa società, non avente i requisiti di cui alla L.n.443/1985, può essere intestataria di esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualifica professionale; in questo caso si deve comunicare al Comune la persona incaricata della direzione dell'azienda.
- 5) Una stessa persona non può essere titolare di più di un esercizio.
- 6) Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio da un'unica impresa.
- 7) In deroga ai punti precedenti, presso le convivenze, previo parere dell'A.S.L., lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di acconciatore congiunta a quella di estetista.
- 8) L'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista, di cui all'art.1 del presente Regolamento, può essere svolto a condizione che il titolare o i soci siano in possesso delle relative qualifiche professionali per svolgere le attività; in questo caso viene richiesto il possesso di distinti e separati ambienti; nel caso in cui, per recesso di soci o per altra causa, venissero a mancare una delle qualifiche, l'attività dovrà essere adeguata di conseguenza.

Articolo 5

(Svolgimento dell'attività)

- 1) Le attività di acconciatore di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetica di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 sono soggette alla sola **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**, ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
- 2) Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
- 3) **L'esercizio delle attività contemplate dal presente Regolamento è subordinato alle seguenti condizioni:**
 - a) **compimento del 18° anno d'età dell'aspirante titolare (salvo che il titolare sia minore emancipato);**
 - b) **possesso da parte del richiedente (impresa individuale o società) dei requisiti previsti dalla L. 443/1985 e s.m.i. per il riconoscimento della qualifica artigiana qualora si tratti di impresa artigiana;**
 - c) **regolare costituzione della società, nonché iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese.**

Articolo 5 bis

(Affitto di poltrona/cabina)

- 1) **Nell'ambito dell'attività professionale di acconciatore ed estetista, condotta da soggetto regolarmente iscritto presso la Camera di Commercio ed in possesso di partita iva, è prevista la modalità contrattuale di esercizio dell'attività all'interno dello stesso locale denominata "affitto di poltrona/cabina".**
- 2) **I soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale "Affitto di poltrona/cabina" sono:**

- a) il titolare dell'esercizio di acconciatore/estetista in locale già autorizzati ai sensi della vigente normativa di settore, detto *locatore*,
 - b) il professionista che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore, esercita in modo autonomo la propria attività, detto *affittuario/Conduttore*, i quali dovranno stipulare un contratto in forma scritta nel quale siano stabiliti tutti i requisiti, i limiti, le modalità ed i contenuti delle rispettive obbligazioni.
- 3) L'affitto di poltrona/cabina è ammesso unicamente per l'esercizio della tipologia di attività per la quale il titolare/locatore ha presentato scia/ottenuto autorizzazione relativamente ai locali sede dell'attività: acconciatore, estetista o entrambi.
- 4) Il contratto di cui al precedente punto 2. deve essere realizzato in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all'Agenzia delle Entrate, e deve contenere nel dettaglio le seguenti specifiche :
- a) durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
 - b) la superficie data in uso, indicata in apposita planimetria allegata;
 - c) la puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina) che non potranno essere utilizzate nel contempo dall'affidante, indicate in apposita planimetria allegata;
 - d) la tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in affitto e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
 - e) il rapporto economico tra le parti;
 - f) le responsabilità assunte dalle singole parti, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti e all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
- 5) Per evitare un uso improprio del rapporto in parola, dovranno essere comunque rispettati i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell' "Affitto di poltrona/cabina":
1. una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti,
 2. due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti,
 3. tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti.
- L'affitto di poltrona/cabina deve essere in ogni caso esercitato nel rispetto di quanto contenuto nell' "Avviso Comune" sottoscritto in data 25.11.2011 in occasione dell'accordo delle organizzazioni Nazionali dell'Artigianato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell'Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri.
- 6) L'*affittuario/conduttore* deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore (acconciatore/estetista) ed esercitare direttamente e personalmente l'attività
- 7) I due soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale — *locatore* e *affittuario/conduttore* — svolgono la propria attività in veste di autonomi imprenditori. A tal fine, oltre al pagamento di un canone di affitto che può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali, è necessario che ognuno intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la relativa propria ricevuta fiscale, con esclusione di qualsiasi scambio di prestazioni con rilevanti poteri di coordinamento tra gli stessi.
- 8) All'atto della locazione di poltrona/cabina il *locatore* deve garantire l'*affittuario/conduttore* circa:
- a) la conformità degli impianti fissi (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc.) presenti nei locali sede dell'attività;
 - b) la conformità alle vigenti norme di settore delle attrezzature di lavoro presenti nei locali sede dell'attività ed utilizzate per l'esercizio della stessa, messe a disposizione dell'*affittuario/conduttore*, nonché circa la regolare effettuazione della relativa manutenzione (ordinaria e straordinaria) e delle verifiche periodiche previste dalla vigente normativa di settore.
- 9) L' *affittuario/conduttore* può utilizzare nell'esercizio dell'attività condotta presso la "poltrona/cabina" ottenuta in locazione, attrezzature di lavoro di diretta proprietà. In tal caso l'*affittuario/conduttore* deve produrre elenco completo delle attrezzature introdotte in azienda ed utilizzate, nonché dichiarazione di conformità delle stesse corredata dalle relative schede tecniche, ove previste.
- 10) Per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (*locatore-affittuario/conduttore*) risponde per la sua attività ma, ad esclusione della "zona

poltrona/cabina", il *locatore* si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.

11) E fatto obbligo per l'*affittuario/conduuttore* rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dal *locatore* con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato. Il *locatore*, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, dovrà essere presente, durante il periodo di esercizio dell'*affittuario/conduuttore*, o personalmente o tramite il suo direttore tecnico. Qualora il *locatore* fosse una ditta individuale senza dipendenti, l'attività dell'*affittuario/conduuttore* in assenza del titolare dell'esercizio, è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata.

12) E fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.

13) Nel ribadire la responsabilità esclusiva del *locatore* sulle parti comuni, si precisa che, qualora venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico sanitarie insufficienti, nell'ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente a carico del *locatore* in quanto responsabile della poltrona come da contratto stipulato.

14) L'esercizio dell'attività attraverso l'istituto dell'"affitto di poltrona/cabina" è soggetto a previa comunicazione/segnalazione certificata di inizio attività congiunta *locatore-affittuario/conduuttore* da presentarsi al Comune ai sensi dell'art. 19 della L. 07.08.1990, n. 241.

15) In particolare:

- il *locatore* deve compilare e sottoscrivere una comunicazione in cui informa circa l'intervenuta concessione in affitto ad altro imprenditore in possesso delle necessarie abilitazioni professionali comunicare della poltrona/cabina presso la sede della propria attività in forza di regolare contratto stipulato tra le parti. In tale comunicazione il *locatore* deve dichiarare altresì il rispetto dei requisiti e delle responsabilità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché le condizioni, i limiti, le modalità, di esercizio dell'attività da parte dell'*affittuario/conduuttore* secondo quanto previsto nel contratto appositamente stipulato.
- L'*affittuario/conduuttore* deve compilare e sottoscrivere una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in cui segnala appunto l'inizio dell'esercizio dell'attività di acconciatore/estetista in forma di "affitto di poltrona/cabina" presso l'esercizio di cui è titolare il *locatore*, dichiarando e certificando il possesso del requisito professionale richiesto per l'esercizio dell'attività dalle vigenti normative di settore, nonché le condizioni, i limiti, le modalità, di esercizio dell'attività secondo quanto previsto nel contratto appositamente stipulato.
- Alla comunicazione/scia congiunta deve in ogni caso essere allegata copia del contratto di affitto di poltrona/cabina stipulato tra le parti, nel rispetto di quanto indicato nei punti precedenti;
 - a) planimetria dettagliata dei locali di svolgimento dell'attività — in scala 1:100 — con individuazione della/e postazione/i di lavoro concesse in affitto e della parte dei locali interessati dalla specifica attività, a firma congiunta dei due operatori (*locatore e affittuario/conduuttore*);
 - b) elenco delle attrezzature di lavoro di proprietà del *locatore*, già in dotazione dello stesso ed in possesso dei prescritti requisiti tecnici-igienico-sanitari, concesse in uso all'*affittuario/conduuttore*
 - c) elenco delle attrezzature di lavoro di proprietà dell'*affittuario/conduuttore* eventualmente introdotte dallo stesso in azienda per l'esercizio della propria attività, in possesso dei prescritti requisiti tecnici-igienico-sanitari, nonché delle relative schede tecniche ove previste.

Articolo 6

(Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)

.....

Articolo 7

.....

Articolo 8

(Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)

.....

Articolo 9

(Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività)

- 1) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):
 - a) acconciatori, mq 10 per un solo posto di lavoro, mq 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio, in caso non sia prevista la sala di attesa la superficie minima del locale lavoro deve essere aumentata di mq 4;;
 - b) estetisti mq 14;
- 2) Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.
- 3) fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico – sanitari di cui all'art.10

Articolo 10

(Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti)

- 1) i locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere:
 - a) l'altezze non inferiori a metri 2,70 in caso di altitudine inferiore a 1000 mt s.l.m.; di mt 2,55 per altitudine superiore ai 1000 mt s.l.m.
 - b) la superficie aero-illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata soggetto a parere favorevole dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere ad illuminazione artificiale; (D.P.R. 303/56 articolo 10);
 - c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili.
 - 2) I servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia all'esigenza di riservatezza e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi (centro storico, ecc...), anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente.
- Tutti i servizi sia quelli interni sia quelli esterni devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni:
- a) pavimento ricoperto di piastrelle plastificate e greificate e comunque perfettamente solide, impermeabili;
 - b) le pareti ricoperte di piastrelle fino a metri 1,50 e dotate di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di acconciatore, di antilatrina con porta a chiusura automatica;
 - 3) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa;
 - 4) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla ASL competente per territorio ex articolo 8 D.P.R 19 marzo 1956 n° 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
 - a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
 - b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora e comunque con caratteristiche approvate dal competente servizio A.S.L.;
 - c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per laboratori e clienti;
 - d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino, ad una altezza di m.t. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile rigido, e solidamente applicato fino a metri 1,80, con esclusione della tappezzeria in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti ed i pavimenti devono essere arrotondati.

6) Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal servizio di igiene e sanità pubblica della ASL competente, dotati di acqua corrente potabile calda e fredda, vanno installati su parete piastrellata fino a metri 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di metri 0,30. Detti lavandini devono esser sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso l'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dai locali di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso. (D.p.R 19 marzo 1956 n° 303 articolo 18)

8) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotate di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente muniti di coperchio con apertura a pedale per la raccolta dell'immondizia. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero dei lavoratori. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il prontoso soccorso sia chirurgico (tagli) sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggiatesta il quale deve essere coperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11) Al titolare dell'esercizio incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi anche per le attività estetiche:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta pulizia;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- g) tutti gli attrezzi, occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo di calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri del mestiere devono essere sostituiti con altri di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi e gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcol denaturato a 70 ° o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL, quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio;
- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;

- i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- j) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi abbondantemente con acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- l) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- m) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- n) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- o) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;
- p) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt secondo alla cappa e possibilmente con cappa chiusa.
- q) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- r) gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° centigradi per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170 ° per 2 ore. Quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica: in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro in particolar modo per la sua praticità la Cloramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.
- s) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.
- 12) Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai, anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'organo di vigilanza dell'ASL eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti. (D.p.R. 1124/65).
- 13) il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17.10.1967, n. 977;
- 14) Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere, pettinatrice o estetista devono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi ai sensi dell'articolo 14 secondo comma punto b) della legge regionale 26 marzo 1990 n° 13 assimilabili a quelle provenienti da insediamenti abitativi e pertanto classificati nella classe a) del predetto articolo 14 purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta Legge Regionale 13/90. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi all'osservazione dei regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

Articolo 10 Bis

(Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali case di cure, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti)

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si unifichi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dal presente regolamento.

Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiante per la particolare attività, e quindi previo parere del servizio di igiene e sanità pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è al domicilio che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti per l'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile conservati in apposita custodia costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio su malati.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del servizio di igiene e sanità pubblica della ASL competente o del direttore sanitario in caso di decesso in luogo di cura e devono essere svolti da personale qualificato di esercizi autorizzati. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Articolo 10 Ter

(Requisiti igienici per le attività svolta a domicilio)

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:

a) locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'articolo 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) impianti igienico sanitarie e attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, su parete piastrellata fino a metri 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di metri 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 10, punti 6,7,9,10,11,13,14, devono essere rispettate. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dell'abilitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Articolo 10 Quater

(Altre disposizioni igienico sanitarie)

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

Articolo 11

(Aperture e trasferimenti)

- 1) **L'attività di acconciatore e l'attività di estetista sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.**
- 2) **Chiunque intenda avviare o trasferire nel territorio del Comune le attività indicate nel precedente art. 1 deve presentare, con le modalità previste dal DPR 160/2010, allo Sportello Unico competente per territorio Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, e l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste al successivo art. 13, relative alle caratteristiche dei locali, delle attrezzature impiegate e dei procedimenti tecnici usati.**
- 3) **Alla Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) deve contenere le seguenti indicazioni, rese nella forma delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive secondo le norme vigenti:**
 - a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);

- b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
- c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie da parte del proprietario dell'immobile;
- d) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (acconciatore e/o estetista);
- e) autocertificazione antimafia.

A tale **segnalazione** devono essere allegati:

- a) documento (o relativa autocertificazione) attestante il possesso della qualifica professionale del dichiarante ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualifica professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;
- b) documento (o relativa autocertificazione) comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario);
- c) pianta planimetrica in scala dell'esercizio, sottoscritta da tecnico abilitato o dal richiedente, indicante ubicazione, piano, destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
- d) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.
- e) autocertificazione sui requisiti igienico sanitari per l'apertura di esercizio di acconciatore o estetista.

Articolo 12

(Domande di trasferimento)

.....

Articolo 13

(Subingresso per atto tra vivi)

1) Il subingresso nell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetica, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico - sanitario, è subordinato a **segnalazione certificata di inizio attività** da parte dell'interessato, ai sensi dell'art.19 della L.241/1990. L'interessato deve risultare in possesso del requisito di cui all'art.5 comma 2 e di quello dell'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o, in caso di società non artigiana, della regolare costituzione della società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Ditte della Camera di Commercio. Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non appena presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, fatto salvo il rispetto delle norme igieniche sanitarie.

2) Qualora il subentrante non presenti la dichiarazione di cui al comma 1 entro il termine di un anno dalla stipula del contratto, decade dal diritto di esercitare l'attività.

3) La S.C.I.A. deve essere accompagnata dall'atto di cessione d'azienda registrato (atto notarile o scrittura privata autenticata da notaio) o, qualora il suddetto atto non fosse ancora disponibile, da dichiarazione notarile attestante l'avvenuta cessione dell'azienda.

Articolo 14

(Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare)

1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono presentare, entro sei mesi dall'evento, **segnalazione certificata di inizio attività** ai sensi dell'art.11 anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

2) Tale **segnalazione** consente lo svolgimento dell'attività per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni; decorso il quinquennio, o al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'intestatario dovrà comprovare il possesso di tutti i requisiti soggettivi per poter continuare l'attività.

3) A seguito del decesso del titolare gli aventi diritto oltre S.C.I.A. di cui al comma 1 devono anche presentare i seguenti documenti:

- a) atto notorio dal quale risulti chi sono gli eredi oppure quando tra essi non vi siano minori dichiarazione degli eredi di analogo contenuto, resa e sottoscritta ai sensi di legge innanzi a competente funzionario comunale;
- b) certificato recante l'autorizzazione di legge da parte del giudice tutelare nel caso che esistano eredi minori;
- c) ricevuta di avvenuta denuncia di successione;
- d) certificato della cancelleria commerciale del tribunale dal quale risulti che a carico del defunto titolare dell'autorizzazione non siano in corso procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Articolo 15

(vidimazione annuale dell'autorizzazione)

.....

Articolo 16

(..... - sospensioni temporanee-cessazione dell'attività)

- 1) è possibile sospendere l'attività fino ad un anno; della sospensione e della ripresa dell'attività deve essere data comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune;
- 2) le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate, a seguito di richiesta, dal predetto Ufficio Commercio previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata;
- 3) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune entro il termine di 30 giorni

Articolo 17

(Comunicazione dei provvedimenti-effetti)

I provvedimenti del Sindaco e/o Responsabile del Servizio, sono comunicati per iscritto agli interessati nei modi e con i tempi previsti dalla legge 241/90 e s.m.i..

Articolo 18

(Obbligo di esposizione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria)

- 1) E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.
- 2) va altresì esposta copia dell'autorizzazione amministrativa (qualora in possesso) o della DIA o della S.C.I.A. o copia della comunicazione di modifica.**

Articolo 19

(Calendario - orari di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie)

- 1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di acconciatore o estetista è inoltre obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile dell'orario di apertura settimanale e del calendario delle festività. Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non oltre le ore 9.00 (nove) - chiusura serale non oltre le 20.00 (venti) o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.00 (ventuno). Ogni laboratorio dovrà comunque garantire il servizio al pubblico nell'orario compreso dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00, L'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere comunicato al Sindaco.
- 2) Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.
- 3)il Sindaco può consentire deroghe agli orari alla chiusura dei negozi nei giorni domenicali e/o festivi.

4) Il Sindaco, inoltre, di concerto con le Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio del Comune può autorizzare deroghe e modifiche del calendario e degli orari di apertura e chiusura per comprovate ragioni di necessità, anche per limitati periodi di tempo.

Articolo 20

(Vigilanza)

1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1 per gli accertamenti di competenza.

2) Al fine di consentire i controlli di cui al punto precedente, i titolari hanno l'obbligo di tenere presso il proprio esercizio la seguente documentazione:

- a) copia della denuncia di inizio attività presentata al Comune e relativa ricevuta di presentazione (o autorizzazione rilasciata in vigore della precedente regolamentazione);
- b) copia autocertificazione dei requisiti igienico sanitari.

Articolo 21

(Sanzioni)

1) Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di autorizzazione, cui viene equiparata la comunicazione di inizio attività, o uno o più requisiti soggettivi e/o igienico sanitari, sono inflitte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.5 della legge n.174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.

2) Per l'attività di estetica esercitata in assenza di autorizzazione, cui viene equiparata la mancanza di comunicazione di inizio attività, o in mancanza dei requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art.12 della L.n.1/1990 e dall'art.13 della L.R.n.54/1992.

3) Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 bis del D.Lgs.n.267/2000, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.

4) Si procede ad emettere ordinanza di chiusura di un esercizio di acconciatore e/o estetista nei seguenti casi:

- a) svolgimento dell'attività senza la dichiarazione di inizio attività (o precedente autorizzazione);
- b) svolgimento dell'attività in assenza del certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali;
- c) qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti oggettivi previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente regolamento, previa diffida a rimuovere entro il termine massimo di 180 giorni le cause dell'inosservanza;
- d) perdita o mancanza della qualifica professionale, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 10;
- e) sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga concessa ai sensi dell'art.13, comma 2.
- f) qualora un ordine non venga eseguito entro 3 gg. dalla data della sua notificazione, si dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

Articolo 22

(Disposizioni transitorie e finali)

.....

Articolo 23

(Abrogazione ed entrata in vigore)

1) Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2) dalla sua entrata in vigore é abrogato il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere uomo donna, estetista, precedentemente approvato con provvedimento consiliare n. 21 del 19/06/2008

